



AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Legale: Via Brescia, 207 – 26100 Cremona

Deliberazione n. 87



17/12/2025 - 11.37
A.S.C. Cremona Solidale
CREMONA
AFFARI GENERALI

Protocollo N° 00005976/00 rif: CBA|3325721
Data Movimento: 17/12/2025 - 11.37

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza
del 16 Dicembre 2025

OGGETTO: Modifica Regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale Intramuraria, approvato con Delibera n. 04 del 31/01/2023.

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di dicembre alle ore diciassette, nella sala destinata alle Adunanze, convocato ai sensi del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza della Dott.ssa Marialuisa Rocca.

Sono presenti i Consiglieri Dott.ssa Ida Beretta, Dott.ssa Mariateresa Magarini, Dott. Sergio Morandi e Dott. Simone Zani.

Partecipano i Revisori Dott. Michele Mario Cesura, Dott.ssa Elisabetta Pasquali e Dott. Marco Todeschini.

Partecipa la Dott.ssa Simona Gentile in qualità di Direttore Sanitario.

Assiste, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale Dott. Stefano Gariano.

IL PRESIDENTE

dopo aver constatato che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la Deliberazione n. 04 del 31/01/2023 con il quale è stato approvato il Regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale Intramuraria;

DATO ATTO CHE con Deliberazione n. 76 del 28/11/2025 sono state approvate per l'anno 2026 le tariffe ambulatoriali, servizi ADI / RSA Aperta solventi e altri servizi aggiuntivi, modificando ed aggiornando in particolare le tariffe delle prestazioni ambulatoriali in regime privatistico adottate per l'anno 2025 con Deliberazione n. 77 del 27/11/2024;

VISTA la Deliberazione n. 80 del 28/11/2025 di approvazione del *Budget 2026 e documenti allegati* e *Budget triennale 2026-2028*;

RITENUTO pertanto necessario, coerentemente a quanto disposto con Deliberazione n. 76 del 28/11/2025, modificare il Regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale Intramuraria, di cui alla Deliberazione n. 04 del 31/01/2023, relativamente in particolare all'art. 17 “*Regime dei compensi e proventi*”, aggiornando le percentuali applicate sulla base delle tariffe delle prestazioni adottate annualmente relativamente ai compensi e ai proventi derivanti dall'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia del personale dirigente medico dipendente libero professionista come segue:

%	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE LIBERO PROFESSIONISTA
COMPENSI	75%	70%
PROVENTI AZIENDA	25%	30%

CONSIDERATO pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di procedere ad approvare il nuovo Regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria (ALL.A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, modificato ed aggiornato in particolare relativamente all'art. 17 “*Regime dei compensi e proventi*”, rispetto a quello adottato con Deliberazione n. 04 del 31/01/2023, che quindi si intende integralmente richiamato,

Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il nuovo *Regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria* (ALL.A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, modificato ed aggiornato in particolare relativamente all'art. 17 “*Regime dei compensi e proventi*”, rispetto a quello adottato con Deliberazione n. 04 del 31/01/2023, che quindi si intende integralmente richiamato, come segue:

%	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE LIBERO PROFESSIONISTA
COMPENSI	75%	70%
PROVENTI AZIENDA	25%	30%


- di pubblicare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

3. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Cremona entro i quindici giorni successivi alla data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Marialuisa Rocca



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano Gariano





AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA



15/12/2025 - 10.54

A.S.C. Cremona Solidale

CREMONA

AFFARI GENERALI

Protocollo N° 00005903/00 rif: CBA|3325464

Data Movimento: 15/12/2025 - 10.54

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 16/12/2025

SOMMARIO

ART. 1 – DEFINIZIONE ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 3 – FORME DI ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE	4
ART. 4 – AUTORIZZAZIONE E PRESTAZIONI EROGABILI IN REGIME LIBERO POFESSONALE	5
ART. 5 – ATTIVITÀ NON RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE.....	5
ART. 6 - ESCLUSIONE DI ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DELL'AZIENDA	6
ART. 7 - LIMITAZIONI, DIVIETI ED ESCLUSIONI.....	6
ART. 8 - INCOMPATIBILITÀ E SANZIONI.....	7
ART. 9 – ASSICURAZIONI.....	7
ART. 10 - PERSONALE COINVOLTO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	7
<i>Personale di Supporto Diretto</i>	7
<i>Personale di Supporto Indiretto</i>	8
ART. 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ALPI.....	8
ART. 12 - ATTIVITA' DI CONSULENZA IN CONVENZIONE	8
ART. 13 - SPAZI ED ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA.....	9
ART.14-ITER AUTORIZZATIVO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA.....	9
ART. 15 - MODALITÀ DI EROGAZIONE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI.	10
ART. 16 - MODALITA' DI ACCESSO, PRENOTAZIONE ED INCASSO.....	10
ART. 17 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI PROFESSIONISTI	10
ART. 18 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	11
ART. 19 – REGIME DEI COMPENSI E PROVENTI	11
ART. 20 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI	11
ART. 21 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E MONITORAGGIO.....	12
ART. 22 - IRREGOLARITÀ, INTERVENTI CORRETTIVI E SANZIONI	12
ART. 23 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA.....	12
ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO.....	12

ART. 1 - DEFINIZIONE ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento definisce le condizioni per l'esercizio e le modalità organizzative dell'attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario dipendente e con incarico libero professionale all'interno dell'ASC Cremona Solidale, in base a quanto previsto dal CCNL area sanità vigente, rinviano per quanto non specificamente ivi compreso, alle disposizioni nazionali e/o regionali in materia, con particolare riferimento al DPCM 27 marzo 2000 e D.G.R. n. 3540/2020.

Per attività libero professionale del personale medico e del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale esercita fuori dall'orario di lavoro istituzionale, in regime ambulatoriale nella struttura prevista dalla normativa vigente, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

L'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) deve salvaguardare i seguenti principi:

- l'attività libero professionale è caratterizzata dalla libera scelta da parte dell'utente, del dirigente del ruolo sanitario a cui si richiede l'erogazione della prestazione;
- l'attività libero professionale deve essere esercitata in coerenza con le finalità istituzionali proprie dell'Azienda Cremona Solidale, e secondo il Piano Programma annuale, ponendosi come ulteriore offerta di prestazioni liberamente stabilite dal professionista e formalizzate dall'Azienda;
- l'accesso e l'esercizio del professionista all'attività libero professionale deve essere subordinata a procedimento autorizzativo da parte del Direttore Generale dell'Azienda, previa acquisizione del parere di compatibilità organizzativa del Direttore Sanitario;
- le prestazioni erogate in libera professione devono essere fruibili anche in regime istituzionale, prevedendo e garantendo le stesse modalità organizzative di erogazione e di esecuzione e la presenza dei medesimi requisiti strutturali/tecnologici ed organizzativi previsti per l'attività istituzionale;
- l'attività istituzionale deve essere prevalente rispetto a quella libero professionale che quindi viene esercitata a tutela delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali, coerentemente alla programmazione aziendale;
- qualora l'attività libero professionale venga svolta all'interno delle strutture aziendali, l'esercizio della stessa viene autorizzato dall'Azienda ed effettuata di norma in spazi delle strutture aziendali ed in ore definite, mediante adeguata articolazione oraria che garantisca la separazione temporale tra l'attività istituzionale e libero-professionale e con contestuale individuazione delle attrezzature utilizzabili, anche allo scopo di non interferire con le esigenze di piena funzionalità dei servizi, ma, al contrario, di esaltarne le potenzialità;
- l'Azienda garantisce l'esercizio dell'attività libero-professionale nell'osservanza del principio della valorizzazione delle professionalità del personale dipendente operante nell'Azienda;
- l'espletamento dell'attività libero-professionale non deve mai contrastare con i fini istituzionali e non deve in alcun caso creare situazioni di conflitto di interessi e/o forme di concorrenza sleale con l'Azienda;
- l'eventuale prestazione successiva dei pazienti ambulatoriali paganti, deve avvenire osservando rigorosamente la programmazione e le modalità in atto per le prestazioni

- erogate in regime di SSR, non costituendo il rapporto libero professionale criterio di accesso privilegiato per la possibile successiva prestazione:
- tutto il personale dell'azienda, anche se non direttamente coinvolto nell'esercizio dell'attività, in regime libero professionale è comunque tenuto a prestare, nei limiti del normale orario di lavoro, ogni funzione assistenziale al paziente che accede al regime libero professionale, nonché tutte le attività di carattere generale volte ad assicurare il completamento della prestazione;
 - l'esercizio dell'attività libero professionale non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda;
 - tutto il personale interessato allo svolgimento dell'attività in Libera Professione è chiamato al rispetto del codice deontologico ed etico aziendale, attuando comportamenti di responsabilità condivisa e trasparente.

Il presente regolamento si applica ai professionisti autorizzati allo svolgimento delle attività libero-professionali e, in particolare, al personale dirigente del ruolo sanitario dipendente dall'Azienda assunto con rapporto di lavoro esclusivo e che esercita l'attività libero-professionale nelle forme previste dall'art. 15-quinquies, comma 2 del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il D.P.C.M. 27 marzo 2000 contenente le linee di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale.

Il regolamento si applica altresì, ai soli fini dell'attribuzione dei riconoscimenti economici, al personale del comparto tecnico, sanitario ed amministrativo che svolge le attività di supporto necessarie all'erogazione dei servizi a pagamento.

La partecipazione del personale che presta supporto allo svolgimento delle attività libero professionali è volontaria se svolta al di fuori dell'orario di lavoro e dietro corrispettivo.

Per supporto si intendono tutte le attività svolte dal personale del comparto in collaborazione con l'attività del medico ovvero finalizzate all'erogazione dell'ALPI.

Il regolamento dell'Azienda definisce le modalità di resa di tali attività, precisando che se l'attività di supporto è svolta in orario di lavoro e nell'ambito dell'attività istituzionale non dà diritto al riconoscimento di specifici compensi.

Il personale di supporto partecipa alla Libera Professione intramuraria svolta dai dirigenti del ruolo sanitario attraverso le seguenti forme:

- attività di supporto diretta;
- attività di supporto indiretta.

Le forme sopraindicate differiscono sia per quanto riguarda le modalità di partecipazione all'attività libero professionale che per quanto attiene le modalità retributive.

ART. 3 - FORME DI ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

L'attività libero-professionale può essere esercitata secondo le seguenti tipologie:

- A) Libera Professione individuale caratterizzata dalla specifica scelta, da parte dell'utente, del singolo professionista a cui viene richiesta la prestazione libero-professionale;
- B) Libera Professione svolta in équipe all'interno delle strutture aziendali su richiesta dell'utente singolo o associato: l'équipe può essere costituita sia dal singolo professionista sia da un gruppo di professionisti che svolgono congiuntamente l'attività libero- professionale. In ogni caso l'attività libero-professionale non deve interferire con quella istituzionale;

- C) partecipazione a proventi di attività libero professionale richiesta pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- D) partecipazione a proventi di attività libero professionale richieste da terzi (utenti singoli, associati aziende o enti) secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipe dei servizi interessati.

Detta attività è esercitata in spazi non inferiori al 10% e non superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale (DPCM 27 marzo 2000).

Non è consentito l'esercizio dell'attività libero-professionale negli spazi non autorizzati.

Il Professionista è tenuto a lasciare liberi gli spazi entro l'orario assegnato al fine di evitare disagi organizzativi nell'espletamento dell'attività libero professionale aziendale.

Il Professionista ha altresì l'onere di verificare la propria lista di prenotazioni, visualizzabile mediante profili di accesso personalizzati, tramite l'apposita procedura informatica.

In caso di assenza o di impedimento il Professionista deve darne avviso con congruo anticipo agli uffici interessati.

Nell'ipotesi di assenza ingiustificata l'Azienda si riserva di richiedere al Medico inadempiente la corresponsione della quota di spettanza dell'Amministrazione.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONE E PRESTAZIONI EROGABILI IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE

L'esercizio dell'attività libero-professionale da parte del Dirigente medico a rapporto esclusivo deve essere autorizzato con cadenza annuale dal Direttore Generale.

Può essere effettuata per tutte le tipologie di prestazioni ambulatoriali erogate dall'Azienda. L'azienda può offrire in regime libero-professionale (individuale/équipe) pacchetti integrati di prestazioni le cui tariffe vengono determinate nell'ambito dell'approvazione con cadenza annuale delle tariffe ambulatoriali e servizi di C-DOM/RSA aperta solventi.

L'erogazione in regime libero professionale di prestazioni non comprese tra quelle esercitate istituzionalmente dall'azienda deve essere oggetto di specifica deroga/autorizzazione da parte del Direttore Generale.

ART. 5 – ATTIVITÀ NON RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE

Non rientrano fra le attività libero-professionali le seguenti attività:

- partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri;
- relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- partecipazione ai comitati scientifici;
- partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;
- attività professionale resa in qualità di CTU presso i tribunali.

Lo svolgimento delle attività sopra esposte è disciplinato dai provvedimenti aziendali che regolamentano lo svolgimento di attività extra-istituzionale da parte del personale dipendente.

ART. 6 - ESCLUSIONE DI ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DELL'AZIENDA

L'esercizio dell'attività libero professionale non può comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda. Il Direttore Generale allo scopo di mantenere l'equilibrio economico assume tutti i provvedimenti necessari finalizzati all'adeguamento delle tariffe o all'aumento della quota riservata all'amministrazione.

ART. 7 - LIMITAZIONI, DIVIETI ED ESCLUSIONI

L'esercizio dell'attività libero-professionale non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento in via prioritaria dei compiti istituzionali e da assicurare la piena funzionalità dei servizi, senza in alcun modo interferire con il normale e corretto svolgimento dell'attività istituzionale.

A tal fine, l'attività libero-professionale intramuraria non può globalmente comportare per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

L'esercizio dell'attività libero professionale è precluso quando è in contrasto con i fini e gli interessi dell'Azienda: in particolare non possono essere assunti incarichi di consulenza, perizia o simili finalizzati alla tutela di interessi di terzi in vertenza nei confronti dell'Azienda e/o dei suoi operatori.

L'esercizio della libera professione, per il personale dipendente, non potrà essere programmato in costanza delle seguenti situazioni:

- Malattia
- Infortunio
- Assenza dal servizio per maternità/paternità (gravidanza a rischio, astensione obbligatoria, congedo parentale)
- Permessi, retribuiti che interessano l'intera giornata lavorativa
- Congedo ordinario
- Congedo per rischio radiologico
- Adesione allo sciopero
- Sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari
- Aspettativa senza assegni concessa a qualsiasi titolo
- Turno di reperibilità o guardia
- Contratto di lavoro part time
- Sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari conseguenti a procedure disciplinari.

con la precisazione che la prestazione non potrà essere programmata nelle giornate interessate da una delle assenze sopraindicate.

È fatto assoluto divieto ai professionisti che svolgono l'attività libero-professionale in regime intramurario di riscuotere direttamente i compensi relativi alle prestazioni da loro erogate. L'incasso avviene esclusivamente tramite il sistema di prenotazione/incasso aziendale con le modalità indicate nel presente regolamento e con emissione di fattura da parte dell'Azienda.

ART. 8 - INCOMPATIBILITÀ E SANZIONI

I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della Libera Professione intramuraria non possono svolgere alcun'altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda di appartenenza.

Al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per il rapporto non esclusivo (*extramoenia*) è fatto divieto di rendere prestazioni professionali anche di natura occasionale o periodica a favore e/o all'interno di strutture sanitarie pubbliche, compresa quella di appartenenza, o di strutture sanitarie private accreditate con il SSN. Il Professionista che svolge attività Libero Professionale extramoenia può esercitare tale attività in ambito privato e opera, pertanto, a titolo personale senza alcun rapporto con il SSN e con l'Azienda di appartenenza.

ART. 9 - ASSICURAZIONI

La copertura assicurativa prevista dall'art. 65 del vigente CCNL dell'area sanità, a garanzia della responsabilità civile in caso di azioni giudiziarie di terzi, è estesa alle attività svolte dai dirigenti nell'esercizio della Libera Professione intra muraria, senza diritto di rivalsa, fatta salva l'ipotesi di dolo o colpa grave.

Analoga copertura della responsabilità civile è garantita al personale di supporto, sempre fatta salva l'ipotesi di dolo o colpa grave.

La medesima tutela è garantita anche in regime di autoassicurazione

ART. 10 - PERSONALE COINVOLTO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

La partecipazione del personale che presta supporto allo svolgimento delle attività libero professionali può essere resa in modo diretto o in modo indiretto, sulla base di quanto stabilito dalla organizzazione aziendale:

Personale di Supporto Diretto

Il personale infermieristico, tecnico e di riabilitazione, nonché ogni altra figura professionale del comparto sanitario che intende partecipare all'esercizio dell'attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio deve esprimere la propria volontaria adesione che avrà validità annuale.

Questo si manifesta tramite la costituzione di un elenco del personale dichiaratosi disponibile, articolato per profilo professionale.

Per supporto si intendono tutte le attività svolte dal personale del comparto in collaborazione con l'attività del medico.

Il personale di supporto diretto è scelto, di norma a rotazione, tra il personale che esegue normalmente la prestazione in regime ordinario, dal professionista titolare dell'attività stessa; la rotazione è programmata dal Coordinatore del settore.

Non può partecipare all'esercizio dell'attività libero-professionale il personale di supporto diretto che si trova nelle condizioni elencate nell'art. 7, nonché il personale part-time.

Il personale di supporto diretto effettuerà la prestazione previa attivazione delle disposizioni identificative della libera professione. L'orario effettuato verrà certificato dal report attività sottoscritto dal professionista.

La prestazione effettuata dal personale di supporto diretto comprende la preparazione e il ripristino della struttura utilizzata, per quanto di competenza (es. strumenti, apparecchiature elettromedicali, carrelli, ecc..).

L'attività di supporto è svolta in orario di lavoro e nell'ambito dell'attività istituzionale non dà diritto al riconoscimento di specifici compensi.

Personale di Supporto Indiretto

Si intende per attività di supporto indiretto l’insieme delle attività necessarie per l’esercizio della Libera Professione, ma dedicate in modo indistinto ed in continuità temporale con l’attività istituzionale. A differenza dell’attività di supporto diretto, quella di supporto indiretto non è programmabile con riferimento ad una specifica prestazione. In particolare, è da considerare di supporto indiretto l’attività di assistenza prestata dal personale che svolge nell’Azienda le attività correlate all’organizzazione della libera professione.

L’attività di supporto indiretto alla Libera Professione è svolta in orario di servizio e non dà diritto a specifico compenso, in relazione alle singole prestazioni erogate.

ART. 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ALPI

Ai sensi del presente Regolamento, per “Libera Professione intramuraria” (ALPI) s’intende l’esercizio di un’attività libero-professionale svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell’orario di lavoro, in favore e su libera scelta del singolo utente o di utenti associati anche attraverso forme di rappresentanza, nell’ambito delle strutture appartenenti all’azienda.

L’attività libero professionale intramuraria può essere esercitata in regime ambulatoriale. L’onere delle prestazioni è a carico del richiedente o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale previsti dall’art. 9 del d.lgs. 502/1992.

L’erogazione dell’ALPI in azienda è condizionata dal rispetto delle seguenti modalità:

- presenza di un’infrastruttura di rete telematica per il collegamento in voce o in dati dei professionisti che erogano le prestazioni in ALPI per gestire prenotazioni in rete;
- programmazione visite informatizzata;
- tracciabilità dei pagamenti che devono essere effettuati direttamente all’Ufficio Reception tramite mezzi di pagamento che assicurino la corresponsione di qualsiasi importo;
- la determinazione delle tariffe, determinate su base annuale, idonee a remunerare il professionista, l’équipe, il personale di supporto, i costi pro-quota per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende;
- progressivo allineamento dei tempi delle prestazioni previsti dalla normativa vigente per le attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest’ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale

ART.12 - ATTIVITA' DI CONSULENZA IN CONVENZIONE

Per tale forma di attività si intende la consulenza richiesta alla Azienda da soggetti terzi, rientrante nelle categorie di altre attività a pagamento previste dal vigente CCNL Area Sanità e svolte dal dirigente che abbia optato per l’attività libero professionale intramoenia. Essa può essere attuata presso Enti del sistema sanitario e socio sanitario, previa autorizzazione dell’Azienda, tramite la stipula di apposite convenzioni tra gli Enti, finalizzata ad accertare la compatibilità con l’attività istituzionale, ad argomentare la motivazione e l’interesse, nonché a disciplinare:

- i limiti di orario dell’impegno, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro;
- il compenso e le modalità di svolgimento.
- la durata della convenzione;

- la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
- l'entità del compenso.

ART. 13 - SPAZI ED ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA

Spazi

L'azienda mette a disposizione dei professionisti per l'esercizio della Libera Professione spazi idonei e fruibili da un punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale, anche tenuto conto delle esigenze emergenti a seguito di valutazione dei volumi storici e della domanda di prestazioni rilevata.

È previsto di destinare spazi, senza che ciò ostacoli l'ordinario espletamento dell'attività istituzionale ovvero, in mancanza anche ascrivibile alla disponibilità di attrezzature e strumentazione, oppure in condivisione e mediante adeguata articolazione oraria che garantisca la separazione temporale tra attività istituzionale e Libera Professione.

Gli spazi destinati all'esercizio della libera professione sono individuati dall'azienda e rimodulati periodicamente sulla base delle necessità logistiche ed organizzative rilevate. Tali spazi devono garantire il rispetto dei requisiti necessari per l'accreditamento, la presenza di attrezzature adeguate agli standard tecnologici in riferimento alla tipologia delle prestazioni effettuate, il collegamento alla rete aziendale, adeguate condizioni di riservatezza per gli utenti, nonché il presidio amministrativo per le attività di prenotazione, accettazione ed incasso delle prestazioni.

La quantificazione degli spazi da destinare alla libera professione è effettuata in modo coerente con i volumi di autorizzazione, avendo riguardo non solo ai limiti minimi e massimi previsti dalla normativa, ma anche al trend storico ed alla dinamica della domanda di attività libero professionale attesa.

Possono essere destinati allo svolgimento della Libera Professione ambulatoriale gli stessi ambienti in cui è prevista l'attività ambulatoriale istituzionale mantenendo nettamente separati, nel corso della giornata e della settimana, i rispettivi orari di utilizzo tra attività istituzionale ed attività libero-professionale. L'utilizzo degli spazi viene definito mediante un'adeguata articolazione oraria, in grado di garantire la separazione temporale e la non sovrapposizione tra le attività erogate istituzionalmente e le attività erogate in Libera Professione.

Attrezzature

L'attività libero professionale, effettuata nelle strutture aziendali in regime ambulatoriale viene svolta utilizzando le attrezzature normalmente destinate alla attività istituzionale.

Le tariffe applicate sono infatti remunerative dell'utilizzo delle suddette attrezzature.

Il professionista autorizzato all'esercizio dell'attività libero professionale strumentale che intenda utilizzare attrezzature e/o apparecchiature di sua proprietà è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione "liberatoria" diretta a sollevare l'Azienda da ogni onere economico e responsabilità civile, penale e assicurativa.

ART. 14 - ITER AUTORIZZATIVO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

I professionisti aventi titolo e che intendono svolgere l'attività libero professionale devono inoltrare istanza al Direttore Generale, utilizzando l'apposita modulistica fornita dall' U.O. Risorse Umane.

L'istruttoria per l'autorizzazione all'esercizio della libera professione intramoenia e per eventuali successive richieste di modifica è effettuata a cura dall'U.O. Risorse Umane che

acquisisce l'autorizzazione del Direttore Sanitario, e provvede a darne comunicazione al dirigente interessato ed all'Ufficio Reception per la predisposizione delle agende.

L'autorizzazione ha valenza annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in assenza di richieste di modifica da parte del dirigente. In caso di richiesta di modifiche l'iter è identico a quello previsto per la prima autorizzazione e la modifica decorre, di norma, dall'inizio dell'anno successivo, salvo che vi sia specifica autorizzazione ad una diversa decorrenza.

I Professionisti che intendono modificare l'opzione relativa al rapporto di lavoro devono presentare domanda entro il 30 novembre di ogni anno:

- qualora vogliano passare dal rapporto non esclusivo a quello esclusivo; la nuova tipologia di lavoro decorrerà dall'01.01 dell'anno successivo;
- qualora al contrario vogliano passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo; la nuova tipologia di lavoro decorrerà dall'01.01 dell'anno successivo.

ART. 15 - MODALITÀ DI EROGAZIONE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI

L'attività libero professionale intramoenia è svolta al di fuori dell'orario di lavoro istituzionale negli spazi individuati e messi a disposizione dall'Azienda, al netto dell'attività di rilascio di certificati che deve essere resa in orario di servizio, comportando una prestazione aggiuntiva pari a 10 minuti per ogni certificato rilasciato.

Il mancato svolgimento della prestazione aggiuntiva comporterà per il professionista la perdita del compenso previsto.

ART. 16 – MODALITA' DI ACCESSO, PRENOTAZIONE ED INCASSO

Le prestazioni erogate in regime di libera professione ambulatoriale devono essere configurate sull'applicativo di prenotazione aziendale e prenotate tramite l'Ufficio Reception, quale servizio amministrativo con personale che concorre indirettamente allo svolgimento dell'attività libero professionale con conseguente fatturazione.

Le prenotazioni sono predisposte, tramite agende informatiche personalizzate conformi al calendario, agli orari, alle tipologie di prestazioni e alle tariffe autorizzate.

Al momento della prenotazione, il personale preposto provvede a:

- informare preventivamente l'utente circa i costi della prestazione richiesta;
- qualora l'utente non specifichi il nome del professionista prescelto, ma solo la prestazione richiesta, informare l'utente stesso, coerentemente con le sue necessità, di tutte le possibili scelte e delle relative tariffe previste, nel caso in cui la prestazione richiesta sia erogata individualmente da più specialisti.

La prenotazione delle prestazioni libero professionali può essere effettuata tramite sportello o numero di telefono o email aziendali dedicati. Il pagamento delle prestazioni libero professionali avviene, al momento dell'esecuzione della prenotazione con emissione di fattura. La lista delle prenotazioni è comunicata al professionista a cura dell'Ufficio addetto preposto.

Analogamente alla prenotazione, anche la cancellazione o lo spostamento è effettuato a cura esclusivamente del personale preposto.

ART. 17 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI PROFESSIONISTI

Il compenso relativo all'attività erogata in ALPI per il personale dipendente viene accreditato mensilmente in busta paga dall'U.O. Risorse Umane, mentre per il professionista non dipendente viene liquidato dall'U.O. Economico-Finanziaria a seguito

di presentazione di fattura entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della stessa.

ART. 18 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe delle singole prestazioni ambulatoriali, approvate annualmente, sono composte dal compenso del professionista o dell'équipe di professionisti che svolgono la prestazione, comprensiva della quota a favore del personale che partecipa o concorre direttamente o indirettamente all'attività libero professionale e dei fissi e variabili nonché costi diretti o indiretti. Nelle tariffe applicate sono compresi anche le imposte, tasse e contributi previsti dalla normativa vigente.

Le tariffe per le prestazioni specialistiche ambulatoriali devono superare quelle previste dalle vigenti disposizioni normative a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni (ticket).

ART. 19 – REGIME DEI COMPENSI E PROVENTI

Ai sensi della normativa vigente i compensi dell'attività libero professionale intramoenia percepiti dal personale della dirigenza medica e del ruolo sanitario sono assimilabili solo ai fini fiscali ai compensi del rapporto del lavoro dipendente.

Il regime dei compensi e dei proventi derivanti dall'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia del personale dirigente medico dipendente libero professionista, viene regolamentata percentualmente sulla base delle tariffe delle prestazioni applicate annualmente come segue:

%	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE LIBERO PROFESSIONISTA
COMPENSI	75%	70%
PROVENTI AZIENDA	25%	30%

I compensi attribuiti al personale dell'area dirigenza che effettua attività di supporto e/o collaborazione alla libera professione costituiscono reddito da lavoro dipendente, in quanto rientrante nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e sono pertanto assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.

Eventuali variazioni e/o deroghe al presente regolamento saranno disposte d'intesa tra le parti.

ART. 20 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

L'Azienda, in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente, ha adottato:

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (ai sensi della legge 190/2012),
- il Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico dell'Azienda (ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 n. 62)
- il Regolamento Disciplinare Aziendale (ai sensi dei CC.NN.LL vigenti).

Tali documenti, liberamente consultabili sul sito istituzionale aziendale, sono fondamentali strumenti per la prevenzione della corruzione nell'ambito della Pubblica Amministrazione e sono applicabili a tutti i Dirigenti nell'esercizio della Libera Professione Intramuraria, sotto qualsiasi forma, nonché al personale di supporto.

ART. 21 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E MONITORAGGIO

L’Azienda è tenuta a vigilare costantemente sull’attività svolta in regime di libera professione intramuraria dai Dirigenti al fine di garantire che sia sempre assicurato prioritariamente lo svolgimento dell’attività istituzionale ed il rispetto di quanto previsto nell’atto autorizzativo della libera professione, in termini di volumi, spazi, giorni, orari e prestazioni.

Le verifiche sul corretto svolgimento dell’attività libero professionale secondo i principi e le regole enunciate nel presente regolamento sono effettuate dai competenti uffici aziendali sulla base di una pianificazione annuale definita in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e degli strumenti di controllo e monitoraggio interni aziendali.

ART. 22 - IRREGOLARITÀ, INTERVENTI CORRETTIVI E SANZIONI

Qualora dalle attività di controllo emergano irregolarità o violazioni delle norme di legge o del presente regolamento, il Direttore Generale procede alla contestazione delle stesse ai dirigenti interessati e dispone gli interventi correttivi necessari.

Qualora venisse rilevato il reiterarsi delle irregolarità e/o violazioni, il Direttore Generale può disporre la sospensione, o nei casi più gravi la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale al dirigente interessato.

Analogamente il Direttore Generale può negare o revocare l’autorizzazione alla erogazione delle prestazioni libero professionali qualora, in sede di autorizzazione preventiva o nel corso dell’esercizio dell’attività libero professionale, venissero riscontrate situazioni di concorrenza sleale o conflitti di interesse.

Gli eventuali ricorsi dei dirigenti contestati possono essere effettuati alla Commissione Paritetica, che ha il compito di dirimere le vertenze in ordine all’attività libero professionale. È fatta salva la responsabilità disciplinare e personale del dirigente sotto il profilo civile, penale e amministrativo - contabile.

ART. 23 - INFORMAZIONI ALL’UTENZA

L’Azienda assicura un’adeguata informazione ai cittadini per favorire l’accesso all’attività libero professionale, al fine di garantire trasparenza nell’organizzazione e nell’esercizio della libera professione e di salvaguardare il principio di libera scelta da parte del cittadino. Le informazioni relative agli elenchi dei professionisti che erogano prestazioni libero professionali, alle modalità di accesso, alle sedi di erogazione, alle tariffe, nonché alle modalità di pagamento, sono pubblicate sul sito aziendale e rese disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso i punti di accoglienza e prenotazione.

Il personale preposto è tenuto a fornire ogni informazione richiesta dagli utenti, in modo trasparente, completo ed oggettivo, senza fornire indicazioni che possano indirizzare il paziente nella scelta del professionista.

Non sono consentite ai singoli professionisti ulteriori iniziative personali volte a pubblicizzare l’attività libero professionale.

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

In presente Regolamento viene adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda, nell’area “Amministrazione trasparente” al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza e anticorruzione e di informare tutti i dirigenti interessati.

Dalla sua entrata in vigore cessano di avere efficacia tutte le discipline regolamentari e tutti i provvedimenti adottati in precedenza dall’Azienda per le stesse finalità, sulle stesse materie e istituti contrattuali e su tutte le attività collegate. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia integralmente alle disposizioni vigenti contenute in Leggi nazionali e regionali e nel C.C.N.L.